



BANDO PER 56 BORSE DI COLLABORAZIONE LA CUI ATTIVITA' VERRA' SVOLTA PRESSO IL SETTORE CIAO DELLA SAPIENZA

Decreto Rettorale n. 1281/2019 del 16/04/2019

IL RETTORE

- VISTO** l'art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68, che prevede la possibilità per l'Università di disciplinare con propri regolamenti le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi, con esclusione di quelle inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative;
- VISTO** il Regolamento per l'attività di collaborazione studenti emanato con Decreto Rettorale n. 1744/2018 del 03/07/2018;
- VISTA** la delibera n. 222/18 del 3 luglio 2018 del Senato Accademico con la quale è stata approvata la proposta di distribuzione delle borse di collaborazione alle Strutture dell'Amministrazione Centrale;
- VISTA** la delibera n. 290/18 del 17 luglio 2018 del Consiglio di Amministrazione con la quale è stata approvata la proposta di distribuzione di 607 borse di collaborazione alle Strutture dell'Amministrazione Centrale di cui 170 borse di collaborazione per attività di supporto presso l'Area AROF – Settore CIAO - HELLO;
- VISTA** la D.D. n. 815/2019 emanata in data 20/02/2019 con la quale si è costituito un nuovo Settore dell'Area ARSS denominato Settore CIAO, che ha inglobato lo Sportello CIAO;
- CONSIDERATO** che, dall'esito della selezione relativa al bando emanato con D.R n. 2500/2018 per l'assegnazione di 40 borse per attività di collaborazione, con il ruolo di tutor presso lo Sportello CIAO, sono risultati vincitori solo 29 studenti, e a seguito di successive rinunce solo 24 sono stati effettivamente reclutati;
- CONSIDERATO** che, dall'esito della selezione relativa al bando emanato con D.R n. 2429/2018 per l'assegnazione di 130 borse per attività di collaborazione presso lo Sportello CIAO, sono risultati vincitori solo 109 studenti, e a seguito di successive rinunce solo 90 sono stati effettivamente reclutati;



CONSIDERATA la conseguente necessità di emanare un bando di concorso per attività di collaborazione presso il Settore CIAO per la selezione di 56 studenti, non assegnati con i precedenti bandi;

VISTA la disponibilità di € 61.320,00 (pari all'importo necessario al finanziamento di 56 borse di collaborazione) sul progetto UTILIZZO_UTILE_2017_BOR- sul conto di bilancio A.C. 02.02.010.010. borse di collaborazione part-time UA.S. 001.DRD.AROF.SDD – COFOG 09.4;

DECRETA

ART. 1 (oggetto)

E' indetto, per l'anno accademico 2018/2019, un concorso per l'attribuzione di n. 56 borse di collaborazione studenti, da destinarsi all'attività di supporto presso il Settore CIAO.

ART. 2 (durata e periodo di svolgimento attività)

Ciascuna collaborazione comporterà un'attività di 150 ore complessive da ripartirsi, secondo le esigenze dell'Università, in moduli di norma non superiori a 4 ore al giorno, in uno dei seguenti periodi, salve diverse esigenze della Struttura:

- **“Periodo B”:** dal 1° luglio al 31 ottobre 2019 per un totale di 36 borsisti
- **“Periodo C”:** dal 15 ottobre 2019 al 15 marzo 2020 per un totale di 20 borsisti

L'assegnazione dei vincitori a ciascun periodo di collaborazione è effettuata a cura del Settore CIAO successivamente all'esito della verifica delle ulteriori competenze di cui al successivo articolo 9 del presente bando di concorso.

Il borsista che non potrà effettuare il servizio nel periodo assegnato sarà considerato rinunciatario e sarà chiamato al suo posto il candidato idoneo in ordine di graduatoria.

Al termine delle 150 ore il rapporto cessa automaticamente, senza necessità di comunicazione alcuna.

ART. 3 (servizi richiesti)

I servizi richiesti sono quelli di supporto e assistenza agli studenti e alle matricole per

- procedure di iscrizione e immatricolazione
- procedure connesse all'utilizzo del sistema informativo Infostud
- procedure amministrative
- servizi dell'Ateneo destinati agli studenti



ART. 4 (organizzazione dell'attività e obblighi del borsista)

Il calendario per lo svolgimento delle ore di collaborazione è stabilito dalla Struttura. La Struttura si riserva, in ogni caso, la possibilità di convocare i borsisti per specifiche esigenze.

Si precisa che:

- ✓ la non ottemperanza al calendario delle attività di collaborazione assegnato per più di due turni comporta la decadenza dalla borsa;
- ✓ la non ottemperanza al Codice di Comportamento, sottoscritto contestualmente all'incarico di collaborazione, comporta la decadenza dalla borsa.

ART. 5 (corrispettivo e modalità di liquidazione)

Il compenso per l'attività di collaborazione è fissato in € 1.095,00 esente da imposte.

La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. Lo studente, in caso di rinuncia, ha diritto al pagamento delle ore lavorate, se effettuate in numero superiore a 25.

ART. 6 (destinatari)

Destinatari dei contratti di collaborazione per attività a tempo parziale sono esclusivamente gli studenti immatricolati ed iscritti all'Università degli Studi di Roma La Sapienza ai seguenti corsi di studio:

- a. Laurea;
- b. Laurea Magistrale;
- c. Laurea Magistrale a ciclo unico;
- d. Laurea Magistrale a percorso unitario.

ART. 7 (requisiti di ammissione)

Possono partecipare alla selezione gli studenti che siano in possesso dei requisiti sotto indicati:

Studenti iscritti a corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di laurea magistrale a ciclo unico oppure a percorso unitario

- a) essere iscritti, nell'anno accademico 2018/2019 agli anni successivi al primo;
- b) aver ottenuto almeno i 2/5 del totale dei crediti formativi universitari previsti dal percorso formativo prescelto, con riferimento all'anno accademico precedente a quello cui si riferisce il bando.

Studenti immatricolati a corsi di laurea magistrale

- a) essere immatricolati nell'a.a.2018/2019. Nelle valutazioni relative alla presente tipologia di studenti si deve, necessariamente, considerare anche la carriera della laurea.

Tutti gli studenti partecipanti al concorso devono essere in possesso della seguente ulteriore competenza: avere un'ottima conoscenza della lingua italiana scritta e parlata.



Tutti i candidati sono ammessi con riserva, sino all'accertamento dei requisiti prescritti e può esserne disposta l'esclusione, in qualsiasi momento, con provvedimento motivato.

In merito all'anno di immatricolazione, da inserire nella domanda, si precisa che, ai soli fini del presente concorso, lo studente che si sia iscritto prima ad un corso di studi e successivamente abbia cambiato corso, dovrà inserire quello di prima iscrizione se uno o più esami sostenuti siano stati riconosciuti nel nuovo corso. Qualora non siano stati riconosciuti esami o sia stata presentata rinuncia agli studi per il primo corso dovrà essere inserita la data di immatricolazione al nuovo corso.

ART. 8 (coefficiente di normalizzazione)

Nel calcolo del merito di ciascun partecipante al concorso, il valore della media ponderata posseduta è moltiplicato per un coefficiente di normalizzazione il cui valore è stabilito per tutto l'Ateneo per ciascuna Facoltà ed è il seguente:

- Architettura 1,04;
- Economia 1,13;
- Farmacia e Medicina 1,04;
- Giurisprudenza 1,08;
- Ingegneria Civile e Industriale 1,08;
- Ingegneria dell'Informazione, Informatica e Statistica 1,08;
- Lettere e Filosofia 1;
- Medicina e Odontoiatria 1;
- Medicina e Psicologia 1;
- Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 1,04;
- Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione 1,04.

ART. 9 (verifica delle ulteriori competenze)

La Commissione Giudicatrice sottopone i primi 56 studenti della graduatoria di merito ad una verifica volta ad accertare l'effettivo possesso dell'ulteriore competenza prevista dall'art. 7, nel caso in cui gli studenti non abbiano la cittadinanza italiana o siano nati in un Stato diverso dall'Italia.

La non idoneità alla verifica preclude l'ottenimento della borsa di collaborazione.

Sul sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_concorso_borse/71 è pubblicata la data della prova di verifica.

La mancata presentazione nel giorno ed orario indicato per la prova di verifica è considerata esplicita rinuncia alla borsa di collaborazione con conseguente decadenza dal diritto alla fruizione della stessa.

Il giudizio della Commissione Giudicatrice è insindacabile.

Sul sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_concorso_borse/71 è pubblicata graduatoria a seguito della verifica di tutti i requisiti di ammissione. Agli studenti rinunciatari o agli studenti che non supereranno la verifica subentreranno i successivi candidati in graduatoria che saranno contattati esclusivamente tramite l'indirizzo di posta elettronica istituzionale e che saranno,



ugualmente, sottoposti alla verifica del possesso delle ulteriori competenze previste dal bando di concorso.

ART. 10 (esclusioni)

Sono esclusi dalla selezione gli studenti:

- che sono risultati vincitori, nell'anno accademico in cui è indetto il concorso, di un'altra borsa di collaborazione e abbiano formalmente accettato l'incarico;
- che abbiano già presentato otto domande di partecipazione ai concorsi per l'attribuzione di borse di collaborazione nello stesso anno accademico di riferimento del presente bando di concorso;
- non in possesso dei requisiti di ammissione indicati nel presente bando di concorso;
- in possesso di un titolo universitario, sia laurea di Vecchio Ordinamento (ante D.M. n. 509/99) che di ordinamento di cui al D.M. n. 509/99 o D.M. n. 270/04, che sia superiore o di pari livello al titolo che aspirano a conseguire a conclusione del corso di studio a cui sono immatricolati o iscritti nell'anno accademico in cui è indetto il concorso;
- che si iscrivono solo a corsi singoli;
- che negli anni accademici precedenti o in quello in cui è indetto il concorso hanno presentato un'autocertificazione non veritiera agli Organi o Uffici dell'Università e che, pertanto, sono stati esclusi dalla concessione di benefici per tutto il corso degli studi (art. 10 del D. Lgs. n. 68/2012);
- che hanno svolto una collaborazione negli anni accademici precedenti o in quello in cui è indetto il concorso e che sono incorsi nella decadenza dalla borsa di collaborazione a seguito di infrazioni al codice di comportamento;
- che hanno svolto una collaborazione negli anni accademici precedenti e hanno riportato una valutazione non positiva nello svolgimento della stessa;
- che si sono trasferiti ad altra sede universitaria per l'anno accademico in cui è indetto il concorso;
- che hanno rinunciato agli studi per l'anno accademico in cui è indetto il concorso;
- che hanno sospeso gli studi per l'anno accademico in cui è indetto il concorso.

ART. 11 (domanda)

La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta obbligatoriamente per via telematica utilizzando il format disponibile al seguente sito web:

<https://borsecoll.uniroma1.it/>

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per le **ore 12.00** del giorno **27 maggio 2019**.

Il concorso richiede la modalità di presentazione on-line. Lo studente, dopo aver compilato la domanda dovrà necessariamente inviarla direttamente on-line, in totale autonomia. L'invio della domanda da parte dello studente corrisponde alla convalida della stessa.

La domanda del candidato dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:

- in caso di studenti provenienti da altre Università, gli esami superati con la relativa votazione in 30^{esimi}, i crediti ottenuti e tutti gli altri crediti acquisiti



- durante il periodo di studio svolto nell'Ateneo di provenienza;
- di non essere risultato vincitore di borsa di collaborazione per l'a.a.2018/2019 ed aver già iniziato la relativa attività.

ART. 12 (commissione giudicatrice)

Il conferimento delle borse di collaborazione di cui all'art.1 del presente bando di concorso avviene sulla base di una graduatoria formulata da una Commissione Giudicatrice composta di tre membri nominati dal Direttore dell'Area Offerta formativa e diritto allo studio, di cui due scelti tra i funzionari della Struttura medesima ed uno tra i rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Amministrazione. Lo stesso Direttore dell'AROF provvede anche alla nomina di tre membri supplenti.

ART. 13 (calcolo del merito dello studente)

La Commissione giudicatrice, di cui al precedente articolo del bando di concorso, nel formulare la graduatoria di merito seleziona, esclusivamente, le domande presentate dagli studenti che abbiano documentato i requisiti di ammissione e che non abbiano situazioni di incompatibilità indicate nel presente bando di concorso.

Per gli studenti ammessi alla graduatoria è calcolato il punteggio che costituisce il merito.

La graduatoria è stilata secondo il merito decrescente, in caso di parità di merito, prevale il valore dell'ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio più basso, in caso di ulteriore parità, prevale il candidato più giovane di età.

Sono considerati validi, ai fini del calcolo del merito, gli esami superati ed i crediti ottenuti fino al momento della compilazione della domanda di partecipazione al concorso.

Gli studenti iscritti in regime di studio a tempo parziale, se in possesso di tutti i requisiti di ammissione alla graduatoria, sono inseriti alla fine della stessa, secondo il merito decrescente acquisito e, in caso di parità di merito, prevale il valore dell'ISEE più basso, in caso di ulteriore parità, prevale il candidato più giovane di età.

Il merito è calcolato sommando:

1. la media ponderata dei voti (pesati con i crediti relativi) degli esami sostenuti nel corso di studio attualmente frequentato e che sono verbalizzati con un voto; sono esclusi nel calcolo le eventuali idoneità, dissertazioni/elaborati finali e tirocini. La media ponderata è ottenuta applicando la seguente formula:

$$V_{\text{medio}} = \frac{\sum_{i=1}^N C_i \cdot V_i}{\sum_{i=1}^N C_i}$$

Dove: N è il numero degli esami sostenuti, V_i è il voto conseguito nell'i-esimo esame, C_i sono i crediti assegnati all'i-esimo esame. Ad esempio, se uno studente ha sostenuto due esami, uno da 5 crediti e uno da 3 crediti, conseguendo rispettivamente i voti 28 e 20 la media pesata è calcolata pari a:



$$V_{medio} = \frac{5 \cdot 28 + 3 \cdot 20}{5 + 3} = 25$$

Il superamento dell'esame con lode comporta l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo al voto pari a 0,10 per ogni lode conseguita, quindi il voto di 30 e lode attribuisce un voto pari a 30,10. La media ponderata così ottenuta è moltiplicata per il coefficiente di normalizzazione;

2. il rapporto tra i crediti ottenuti e tutti i crediti previsti nel piano di studi fino all'anno di corso precedente a quello cui si riferisce la borsa, compresi gli esami che assegnano una idoneità e le dissertazioni/elaborati finali e i tirocini. Il risultato del rapporto è moltiplicato per 30.

Nel caso di studenti immatricolati ed iscritti ai corsi di laurea magistrale il merito è calcolato sommando:

1. media ponderata di tutti i voti (pesati con i crediti relativi) degli esami superati nel corso di laurea di primo e secondo livello e che sono verbalizzati con un voto, sono esclusi nel calcolo le eventuali idoneità, dissertazioni/elaborati finali e tirocini. La media ponderata è ottenuta applicando la seguente formula:

$$V_{medio} = \frac{\sum_{i=1}^N C_i \cdot V_i}{\sum_{i=1}^N C_i}$$

Dove: N è il numero degli esami sostenuti, V_i è il voto conseguito nell'i-esimo esame, C_i sono i crediti assegnati all'i-esimo esame. Per esempio, se uno studente ha sostenuto due esami, uno da 5 crediti e uno da 3 crediti, conseguendo rispettivamente i voti 28 e 20 la media pesata è calcolata pari a:

$$V_{medio} = \frac{5 \cdot 28 + 3 \cdot 20}{5 + 3} = 25$$

Il superamento dell'esame con lode comporta l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo al voto pari a 0,10 per ogni lode conseguita, quindi il voto di 30 e lode attribuisce un voto pari a 30,10. La media ponderata così ottenuta è moltiplicata per il coefficiente di normalizzazione;

2. il rapporto tra tutti i crediti ottenuti durante l'intera carriera universitaria e tutti i crediti previsti sommando sia quelli della laurea che quelli della laurea magistrale. Il risultato del rapporto è moltiplicato per 30.

Art. 14 (penalizzazioni)

Per gli studenti che siano iscritti e/o nel precedente corso di studio risultino essere stati iscritti oltre la durata legale del corso di studi (fuori corso o ripetente - vedi art. 2 del regolamento -) nella valutazione del merito, dopo aver calcolato la media ponderata dei voti degli esami, il risultato ottenuto è ridotto di un punto per ogni anno di fuori corso e/o di ripetenza. Il risultato del rapporto tra i crediti ottenuti e crediti previsti, dopo essere stato moltiplicato per 30, è ugualmente ridotto di un punto per ogni anno di fuori corso e/o di ripetenza.

In merito all'anno di immatricolazione, da inserire nella domanda, si precisa che, ai soli fini del presente concorso, lo studente che sia iscritto prima ad un corso di studi e successivamente abbia cambiato corso, dovrà inserire quello di prima



iscrizione se uno o più esami sostenuti siano stati riconosciuti nel nuovo corso. Qualora non siano stati riconosciuti esami o sia stata presentata rinuncia agli studi per il primo corso dovrà essere inserita la data di immatricolazione al nuovo corso.

ART. 15 (pubblicazione graduatoria)

La graduatoria provvisoria viene resa pubblica il **7 giugno 2019** mediante pubblicazione nel sito dell'Università all'indirizzo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_concorso_borse/71

Detta graduatoria è resa definitiva qualora dalla data di pubblicazione, trascorsi 5 giorni, non siano presentate richieste di revisione della stessa.

La Struttura pubblica un apposito avviso nel quale viene precisato che la graduatoria di merito provvisoria è divenuta definitiva e, pertanto, è possibile procedere alla convocazione di cui all'art. 9 del bando di concorso.

La pubblicazione costituisce, ad ogni effetto, notifica agli interessati.

ART. 16 (atti di incarico)

Gli studenti che superano la verifica di cui all'art. 9 del bando di concorso nei casi in cui è prevista e che risultino utilmente posizionati nella graduatoria stipulano singoli atti di incarico. I vincitori devono presentarsi per la stipula presso il Settore Diritto allo studio dell'AROF nei giorni ed orari indicati nella comunicazione relativa all'esito della verifica di cui all'art. 9. La mancata presentazione nei giorni ed orari indicati è considerata esplicita rinuncia alla borsa di collaborazione con conseguente decadenza dal diritto alla fruizione della stessa.

ART. 17 (scorrimento della graduatoria)

I posti non ricoperti per mancato superamento della verifica, ove prevista, accettazione o rinuncia alla borsa di collaborazione, sono assegnati mediante lo scorrimento della graduatoria. In tal caso l'assegnazione della borsa di collaborazione è resa nota ai candidati idonei chiamati in sostituzione, unicamente attraverso una comunicazione all'indirizzo e-mail indicato nella domanda di partecipazione; l'accettazione o la rinuncia deve essere comunicata entro 4 giorni naturali e consecutivi, pena decadenza, tramite invio di e-mail all'indirizzo dal quale si è ricevuta la comunicazione. Anche in caso di subentro è obbligatorio sostenere la verifica di cui all'art. 9 del bando di concorso, ove prevista.

Art. 18 (Codice di comportamento)

Contestualmente alla stipula dell'atto di incarico lo studente sottoscrive il codice di comportamento. La mancata sottoscrizione e la non ottemperanza al Codice di Comportamento comportano la decadenza dalla borsa di collaborazione. Modifiche al calendario dei turni assegnati, che garantiscano in ogni caso i servizi previsti, possono essere concordate tra i borsisti collaboratori, con successiva comunicazione al Responsabile della Struttura, che ne prende atto. Sono fatte salve indicazioni diverse, proposte dal Responsabile della struttura.



Art. 19 (lettera di incarico per il trattamento di dati personali)

Contestualmente alla stipula dell'atto di incarico lo studente sottoscrive e riceve la lettera di incarico per il trattamento di dati personali di cui agli articoli 4, 10 e 29 del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" e dal D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato dal D.Lgs. n. 101 dell' 10.08.2018, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento europeo.

Art. 20 (decadenza dall'attività a tempo parziale)

Lo studente vincitore della borsa di collaborazione decade dal contratto di collaborazione nei seguenti casi:

- 1) conseguimento del titolo di studio;
- 2) aver presentato un'autocertificazione non corrispondente al vero agli Organi o Uffici dell'Università;
- 3) irrogazione di provvedimento disciplinare più grave della censura riguardante lo status di studente;
- 4) mancato rispetto del codice di comportamento;
- 5) rinuncia agli studi o trasferimento ad altra Università, Istituto Universitario ovvero altra Istituzione equiparata all'Università;
- 6) rinuncia alla borsa, formulata con un preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi, salvo comprovati motivi che non consentano di rispettare il termine predetto.

ART. 21 (trattamento dati personali)

I dati personali forniti sono trattati nel rispetto della normativa vigente come da allegato.

Art. 22 (responsabile del procedimento)

Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 è responsabile del procedimento amministrativo la dr.ssa Maria Teresa Raffa, Settore Diritto allo studio, e-mail dirittoallostudio@uniroma1.it

F.to IL RETTORE
Prof. Eugenio Gaudio



INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 DEL 27.04.2016

“REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI”

Titolare del trattamento dei dati

E' titolare del trattamento dei dati l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; legale rappresentante dell'Università è il Rettore pro tempore.

Dati di contatto: urp@uniroma1.it PEC: protocollosapienza@cert.uniroma1.it

Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati

rpd@uniroma1.it; PEC: rpd@cert.uniroma1.it

Finalità del trattamento e base giuridica

Il trattamento è finalizzato a garantire il diritto allo studio attraverso il quale lo studente ha la possibilità di fruire di agevolazioni, sussidi, borse di studio e servizi:

- per il miglioramento delle condizioni di studio e di vita degli studenti;
- per la realizzazione di attività culturali, sportive e ricreative a favore della popolazione studentesca.

Ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento, il trattamento dei dati personali risulta necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto

I dati personali raccolti e trattati sono i seguenti:

- dati forniti direttamente dagli utenti all'atto dell'iscrizione ai test di ammissione ai corsi di studio a numero programmato, al momento dell'immatricolazione, in sede di presentazione della domanda di laurea o di ammissione a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, master, corsi di perfezionamento, bandi;
- dati fiscali e retributivi inseriti on line all'atto di immatricolazione o di iscrizione ad anni successivi, o forniti tramite autocertificazione documentale per le esigenze connesse al pagamento delle tasse universitarie;
- dati forniti di volta in volta dagli utenti in relazione allo specifico servizio richiesto;
- dati relativi alla carriera universitaria;
- dati forniti all'atto dell'iscrizione agli esami di stato che si svolgono presso Sapienza Università di Roma;
- dati relativi a disabilità, DSA;
- dati idonei a rivelare convinzioni politiche, religiose, filosofiche, ecc. in particolare nel caso di organizzazioni studentesche che hanno una connotazione politica o religiosa;
- dati anagrafici;
- dati relativi alla carriera;
- dati economici per procedure di esonero o rimborso;
- dati necessari ai fini dell'erogazione delle borse di studio.



Tali dati vengono trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ateneo, in particolare per gli adempimenti richiesti dalla legge ai fini della gestione del rapporto didattico e amministrativo tra Università e studenti, nonché per l'erogazione degli specifici servizi richiesti dagli utenti.

Modalità del trattamento e soggetti autorizzati al trattamento

La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati.

Il trattamento dei dati sopra indicati avviene in base a procedure informatizzate esclusivamente ai fini dell'adempimento delle prescrizioni di legge ovvero per finalità amministrative, didattiche, afferenti alle elezioni delle rappresentanze studentesche negli Organi Accademici ovvero per finalità connesse alle eventuali collaborazioni a tempo parziale degli studenti presso le Strutture universitarie.

Il conferimento dei dati è obbligatorio. L'eventuale rifiuto di conferimento di dati comporta l'impossibilità per il Titolare, per il Responsabile e per gli incaricati di effettuare le operazioni di trattamento dati e, quindi, l'impossibilità di erogare i relativi servizi e/o corrispettivi e/o agevolazioni richieste. In particolare, il mancato conferimento dei dati preclude l'instaurazione e la prosecuzione del rapporto con Sapienza Università di Roma.

I dati personali conferiti sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dalla legge, anche con l'ausilio di strumenti informatici e telematici atti a memorizzare e gestire i dati stessi, e, comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell'interessato.

Diritti dell'interessato

L'interessato potrà chiedere al titolare o al responsabile della protezione dei dati, sopra indicati, ricorrendone le condizioni, l'accesso ai dati personali ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, la rettifica degli stessi ai sensi dell'art. 16 del Regolamento, la cancellazione degli stessi ai sensi dell'art. 17 del Regolamento o la limitazione del trattamento ai sensi dell'art. 18 del Regolamento, ovvero potrà opporsi al loro trattamento ai sensi dell'art. 21 del Regolamento, oltre a poter esercitare il diritto alla portabilità dei dati ai sensi dell'art. 20 del Regolamento.

In caso di violazione delle disposizioni del Regolamento, l'interessato potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

La partecipazione al concorso con le modalità di cui al presente bando implica la presa di conoscenza della suddetta informativa.